

6.1 COSA FARE IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO

Sapere cosa fare e come comportarsi quando ci si trova in una situazione di rischio è fondamentale per aiutare e proteggere se stessi e facilitare il lavoro dei soccorritori. Adottare comportamenti corretti per evitare di provocare un incendio è importante quanto sapere come vigilare e avvisare i soccorritori in caso di necessità.

Per evitare un incendio:

- non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba secca;
- non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente spento;
- se devi parcheggiare l'auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l'erba;
- non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile;
- non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.

Quando l'incendio è in corso:

- se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo telefonare al 112 (Corpo forestale dello Stato: 1515) per dare l'allarme. Non pensare che altri l'abbiano già fatto e fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio;
- cercare una via di fuga sicura come una strada o un corso d'acqua. Non fermarsi in luoghi verso i quali soffia il vento: si potrebbe rimanere imprigionati tra le fiamme e non avere più una via di fuga;
- stendersi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione che può prendere fuoco. Il fumo tende a salire e in questo modo si può evitare di respirarlo;
- se non si ha altra scelta, cercare di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata, ponendosi così in un luogo sicuro;

•l'incendio non è uno spettacolo e quindi non sostare lungo le strade. Si intralcerebbero i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l'emergenza.

La segnalazione di incendio:

La segnalazione di incendio deve riportare:

- il nominativo del chiamante e il suo recapito telefonico;
- la località dell'incendio;
- una valutazione di massima dell'incendio (bosco, pascolo, abitazioni...)
- se qualcuno si sta già recando sull'incendio

In caso di segnalazione di incendio pervenuta alla struttura comunale di Protezione civile, dovrà essere data comunicazione tempestiva ai seguenti numeri:

112	numero unico di emergenza (1515 Corpo Forestale della Stato)
800 061 160	Sala Operativa della Regione Lombardia

La responsabilità della direzione delle operazioni degli incendi boschivi, secondo la normativa vigente, è attribuita al Corpo Forestale dello Stato, coadiuvato dai Responsabili AIB individuati da Comunità Montane, Enti Parco e Province sul territorio di competenza.

L'attività di spegnimento nelle aree che NON interessano insediamenti abitativi viene svolta dai Volontari Antincendio Boschivo (AIB), mentre in prossimità dai centri abitati o se interessa manufatti o infrastrutture il compito è svolto dai Vigili del Fuoco.

Squadra Provinciale AIB

L'attività legata allo spegnimento degli incendi boschivi, che si presenta sul territorio provinciale in particolare nei mesi invernali, ha una rapidità di impatto sul territorio tale da rendere necessari tempi di risposta immediati da parte delle figure istituzionali chiamate alla salvaguardia del territorio, comprese le organizzazioni di volontariato. La Provincia di Varese, che rappresenta l'esclusivo responsabile dell'allertamento delle organizzazioni AIB presenti sul proprio territorio di competenza, già nel 2004 aveva approvato il primo atto costitutivo della Squadra Antincendio Boschivo, aggiornato ed integrato nel 2010 con nuovi atto costitutivo e regolamento.

Ad oggi, il coordinamento "**Squadra Provinciale AIB**" è costituito dalle seguenti organizzazioni di Protezione civile, regolarmente iscritte all'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile - Sezione Provinciale, specializzate in antincendio boschivo:

- Gruppo comunale Caravate
- Gruppo comunale Casale Litta
- Gruppo comunale Casciago
- Gruppo comunale Gorla Maggiore
- Gruppo comunale Ternate
- Gruppo comunale Varese
- Gruppo comunale Venegono Inferiore
- Associazione Gruppo Emergenza Territoriale di Protezione Civile - Cavaria con Pre mezzo
- Associazione PRO. CIV. A.I.B. JO 2002 ONLUS - Jerago con Orago

La Provincia ha considerato fondamentale coinvolgere i sindaci, legali rappresentanti dei gruppi comunali di protezione civile già facenti parte della Squadra Provinciale AIB, per garantire la collaborazione e la disponibilità degli stessi gruppi comunali. Per ciascuna organizzazione, la Provincia di Varese ha garantito la fornitura di tutti i DPI previsti per legge, oltre che l'adeguata formazione ed un costante aggiornamento, anche attraverso frequenti esercitazioni operative.

Come indicato nell'Atto costitutivo, per entrare a far parte del coordinamento "Squadra Provinciale AIB", ciascuna Organizzazione deve mettere a disposizione un numero minimo di 5 volontari A.I.B. debitamente formati ed attrezzati, per garantire l'adeguata operatività e le eventuali sostituzioni.

Ogni nuova organizzazione, prima di operare in modo autonomo è soggetta ad un periodo di prova di almeno 12 mesi, in affiancamento ad un'altra Organizzazione A.I.B. già appartenente al coordinamento.

6.2 COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO

Prima del terremoto

- Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi. Si deve sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di emergenza.
- Informarsi su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della luce. Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto.
- Evitare di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissare al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero cadere.
- Tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed assicurarsi che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti.
- A scuola o sul luogo di lavoro informarsi se è stato predisposto un piano di emergenza. Seguendo le istruzioni si può collaborare alla gestione dell'emergenza.

Durante il terremoto

- Se si è in luogo chiuso cercare riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave. Esse possono proteggere da eventuali crolli.
- Ripararsi sotto un tavolo. E' pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero cadere.
- Non precipitarsi verso le scale e non usare l'ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole dell'edificio e l'ascensore può bloccarsi e impedire di uscire.
- Se si è in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge. Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde anomale.
- Se si è all'aperto, allontanarsi da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare.
- Stare lontano da impianti industriali e linee elettriche. E' possibile che si verifichino incidenti.
- Stare lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine. Si possono verificare onde anomale.
- Evitare di andare in giro a curiosare e raggiungere le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli.

- Evita di usare il telefono e l'automobile. E' necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi.

Dopo il terremoto

- Assicurarsi dello stato di salute delle persone attorno a se. In questo modo si potrebbe agevolare l'opera di soccorso.
- Non cercare di muovere persone ferite gravemente per evitare di aggravare le loro condizioni.
- Escire con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci.
- Raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero cadere.

Il ruolo del cittadino: regole di comportamento

Conoscere e seguire alcune semplici regole di comportamento può aumentare la nostra sicurezza nei confronti del terremoto. Il primo passo è guardarsi intorno e identificare nella propria abitazione tutto ciò che in caso di terremoto può trasformarsi in un pericolo. La maggioranza delle persone pensa che le vittime di un terremoto siano provocate dal crollo degli edifici. In realtà, molte delle vittime sono ferite da oggetti che si rompono o cadono su di loro, come televisori, quadri, specchi, controsoffitti. Alcuni accorgimenti poco costosi e semplici possono rendere più sicura la propria casa. Ad esempio:

- allontanare mobili pesanti, come le librerie, da letti o divani o posti dove normalmente ci si siede
- utilizzare per appendere i quadri i ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete
- mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature e fissare gli oggetti sui ripiani alti con del nastro biadesivo
- fissare alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti
- in cucina, utilizzare un fermo per l'apertura degli sportelli del mobile dove sono contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa
- fissare gli apparecchi elettronici, stereo, computer, ai ripiani con del nastro di nylon a strappo.

Ci sono, poi, cose importanti da sapere e su cui chiedere informazioni. Se si vive in una zona sismica si deve:

- conoscere quale sia la classificazione sismica del territorio in cui vivi chiedendolo all'Ufficio Tecnico del tuo Comune o alla Regione. Tutte le nuove abitazioni, costruite dopo la data in cui il Comune è stato classificato, devono essere state costruite rispettando la normativa antisismica;
- sapere se esiste un piano di protezione civile comunale e prendere visione di ciò che prevede (es. quale è l'area di raccolta per la popolazione, l'area degli insediamenti di emergenza, i mezzi a disposizione, ecc.), altrimenti sollecitare il Sindaco a provvedere;
 - conoscere come è stata costruita la casa in cui abiti e soprattutto verificare: - se la casa è stata progettata e realizzata con criteri antisismici - se sono stati fatti interventi per renderla più resistente - se occorre intervenire per rinforzarla, anche utilizzando i fondi appositamente stanziati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
 - organizzare un piano di emergenza familiare ed assicurarsi che: - non vi siano oggetti pesanti su mensole o scaffali alti - gli arredi più pesanti siano ancorati al muro - in casa ci sia una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore e che tutti sappiano dove si trovano - tutti sappiano dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas e acqua e l'interruttore generale della luce;
 - sapere se a scuola e sul luogo di lavoro è stato predisposto un piano di emergenza e quale è il compito a ciascuno assegnato e la condotta da tenere.

6.3 RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE

INDIVIDUARE SCENARI DI RIFERIMENTO:

Individuare i singoli scenari di riferimento, secondo il seguente schema di massima:

- scomparsa in montagna;
- scomparsa in mare;
- scomparsa in centro abitato;
- scomparsa in località impervia o disabitata;
- scomparsa in località lacustre o fiume.

INDIVIDUARE LE TIPOLOGIE DI SCOMPARSA:

Gli scomparsi dovranno essere distinti:

- a seconda dell'età,
- a seconda del sesso
- a seconda della nazionalità
- a seconda della motivazione (allontanamento volontario, possibile vittima di reato, possibili disturbi psicologici, allontanamento da istituti/comunità, sottrazione da parte del coniuge o altro familiare).

INDIVIDUARE I SOGGETTI COINVOLTI A VARIO TITOLO E LE RELATIVE COMPETENZE A LIVELLO TERRITORIALE

- Il Prefetto e l'Ufficio Territoriale del Governo
- L'Autorità giudiziaria competente
- Le Forze di Polizia
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Il Sindaco
- La Polizia locale
- I Servizi Socio-assistenziali
- Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
- Le Aziende Sanitarie Locali/La Centrale Operativa – "118"

- Le Associazioni di volontariato (quelle inserite negli appositi elenchi provinciali e quelle operanti anche su base regionale e/o nazionale, quali, ad esempio, l'Associazione "Penelope", "Telefono Azzurro", "Alzheimer Uniti")
- Il Sistema locale di Protezione Civile

FASI OPERATIVE NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1) SEGNALAZIONE DELLA SCOMPARSA

Contattare le Forze di Polizia, per le prime ed essenziali indagini di competenza. In tale fase l'operatore che raccoglie la notizia della scomparsa dovrà acquisire quante più informazioni sull'evento.

Si potranno, pertanto, determinare due situazioni:

- notizia qualificata: località definita, tempo di scomparsa definito;
- notizia non qualificata: località, tempi e modalità della scomparsa imprecisati.

2) PRIMA INDAGINE DI POLIZIA

Secondo l'esito a tali indagini (notizia qualificata), qualora sia opportuno o necessario avviare specifiche ricerche in loco, la Polizia o i CC allertano la Sala Operativa dei VVF e per conoscenza la Prefettura, fornendo ogni utile indicazione sulla persona e sulla zona ove avviare le ricerche.

3) ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA IN LOCO

La Sala Operativa VVF, dopo aver ricevuto l'allertamento, indica alla stessa Forza di Polizia il luogo di ritrovo per tutti i soccorritori – Posto di Comando Avanzato (PCA) - e attiva gli altri Enti dandone notizia alla Prefettura.

Contestualmente la Sala Operativa allerta il Sindaco (o delegato) del Comune ove inizieranno le ricerche e le Forze di Polizia competenti che invieranno sul posto un proprio referente per informare sull'esito delle indagini; la stessa S.O., se del caso, avvisa il Sindaco del Comune di residenza della persona scomparsa.

ENTI DA ALLERTARE

Enti da allertare	Recapiti ordinari	Recapiti H 24 per la attivazione in emergenza
PREFETTURA - UTG	Tel. 0332. 801111 (centr.) Fax 0332. 801666	Tel. 0332.80111
POLIZIA DI STATO	Tel 0332.801111 Fax 0332.801777	112
CARABINIERI	Tel. 0332.4501 (centr.) Fax 0332.820000	112
VIGILI DEL FUOCO	Tel. 0332.285513 (centr.) Fax: 0332.282222	112
PROVINCIA DI VARESE	h.24 emergenza cell 338/5097661	
CORPO FORESTALE DELLO STATO	Tel. 0332.282587 (centr.) Fax. 0332.326714	1515

GUARDIA DI FINANZA	Tel. 0332.283359 (centr.) Fax 0332. 283649	117
AAT 118 Varese - AREU Lombardia	Tel. 0332.278626 Fax 0332.278625	112
CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato provinciale di Varese	TEL. 0331 182721 Fax 03311820096 Del Prov. Cell. 3460076939	112
UST zona di Varese	Cell. H24 – 3926909002 Fax 0331386639	
ASSOCIAZIONE PENELOPE Lombardia	Tel. 0236690935 Cell. 3803647656	

4) COSTITUZIONE DEL POSTO DI COMANDO AVANZATO (PCA)

Gli enti allertati inviano un proprio qualificato operatore presso il PCA. Contestualmente, gli stessi enti che dispongono di particolari risorse (p.e. elicotteri, unità cinofile, ecc.) provvedono al preallarme delle stesse verificandone la disponibilità e i possibili tempi di intervento in caso di attivazione.

5) PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Non appena i primi enti raggiungono il PCA, il responsabile operativo dei soccorsi (ROS) dei VVF, con il supporto del ROS degli altri enti presenti, valutate le caratteristiche dei luoghi e le risorse disponibili, pianifica e avvia l'intervento di soccorso stabilendo le azioni da svolgere e la rispettiva priorità. Nel caso di attività di ricerca in ambienti disagiati, impervi ed ostili nell'ambito montano ed ipogeo, il coordinamento dei volontari spetta al ROS del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico.

6) GESTIONE DELL'INTERVENTO

Il responsabile dell'unità operativa terrà costanti contatti con la Forza di Polizia individuata e con la Prefettura, per la valutazione dell'eventuale ricorso alle ulteriori specifiche ricerche.

7) SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE

La chiusura delle ricerche, anche in caso di esito negativo, nonché l'eventuale sospensione temporanea delle stesse ricerche, viene concordata fra i ROS degli Enti presenti e il responsabile della Forza di Polizia, sentita la Prefettura e dandone comunque comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente. Prima della sospensione definitiva o temporanea delle ricerche il coordinatore delle operazioni si accerta dell'avvenuto rientro al P.C.A. di tutte le squadre impegnate.

8) DEBRIEFING VALUTATIVO

I ROS degli enti presenti sul luogo al momento della chiusura delle ricerche, fatte salve prime utili osservazioni sulle eventuali problematiche manifestatesi durante le operazioni,

concordano, ove necessario, una successiva data in cui ritrovarsi, con tutti i rappresentanti degli enti che hanno avuto parte attiva nelle ricerche stesse, per un debriefing valutativo da svolgersi, di regola, presso la Prefettura.

6.4 PANNELLI SEGNALETICI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA

Codici ADR

Sono stati ideati al fine di etichettare le merci pericolose destinate al trasporto su automezzi circolanti su strada o tramite ferrovia.

Il carico deve essere identificato in modo univoco, tramite cartelli apposti sul mezzo di trasporto e sul rimorchio contenitore (cisterna, autobotte, bombole ecc.). Tali pannelli segnaletici sono di colore arancione (30 X40 cm) suddivisi in due riquadri di cui il superiore riporta il numero NIP e/o KEMLER, identificante il tipo di pericolo insito nella sostanza contenuta (Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada – Ginevra 30/09/1957), mentre l'inferiore riporta il numero ONU identificante la sostanza trasportata:



Codice KEMLER

La struttura base del sistema consiste nell'assegnare a una cifra sempre lo stesso significato.

In generale, due cifre bastano ad individuare i pericoli più frequenti connessi col trasporto di materiale pericoloso. Una terza cifra può tuttavia essere necessaria per una sostanza che presenta un triplice pericolo o per una sostanza molto pericolosa che comporta un rischio aggiuntivo.

Il numero di identificazione così composto permette di individuare subito il pericolo principale (1a cifra) e i pericoli aggiuntivi (2a e 3a cifra) che la sostanza comporta:

Classe ADR	Tipo di sostanza
1	Materie e oggetti esplosivi
2	Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
3	Materie liquide infiammabili
4.1	Materie solide infiammabili
4.2	Materie soggette ad accensione spontanea
4.3	Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
5.1	Materie comburenti
5.2	Perossidi organici
6.1	Materie tossiche
6.2	Materie infettanti
7	Materie radioattive
8	Materie corrosive
9	Materie e oggetti pericolosi di altra natura

- quando il rischio legato a una sostanza può essere sufficientemente indicato da una sola cifra, questa viene seguita da uno zero in seconda posizione;
- l'eventuale raddoppio della prima cifra indica un'intensificazione del rischio principale
- il raddoppio della seconda indica un accresciuto rischio secondario.
- qualora il numero di identificazione del pericolo fosse preceduto dalla lettera "x" questa sta a significare che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua. Su tali materie non si deve usare acqua per spegnere incendi o per diluire la sostanza. L'acqua può essere utilizzata solo con l'approvazione di esperti.

66	Materia molto tossica
33	Materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 21° C)
88	Materia molto corrosiva
22	Gas refrigerato
423	Materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili
X333	Materia liquida spontaneamente infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua

Esempi applicativi:



Numero ONU di identificazione della materia pericolosa

E' questo il numero che compare nella metà inferiore del pannello arancione che viene esposto sul mezzo di trasporto.

Tale tipo di numerazione identifica in modo univoco la materia trasportata ed una sua codifica può' avvenire consultando l'elenco delle materie pericolose soggette alla normativa ADR.

Tale numero è ordinato per un numero di identificazione della materia adottato in sede ONU, cioè il nome chimico della sostanza o il nome della singola materia o del gruppo di materie pericolose, così come riportate nell'ADR.

Esempio:



Etichetta romboidale di pericolo

Indica il tipo di pericolosità in base alla sostanza trasportata; si presenta di diversi colori e con diversi disegni:



LIQUIDO INFIAMMABILE



INFIAMMABILE SOLIDO



**PRODOTTO GASSOSO
INFIAMMABILE**



**PRODOTTO GASSOSO
INFIAMMABILE A
CONTATTO CON L'ACQUA**



PERICOLI DI ESPLOSIONI



COMBURENTE O
PEROSSIDO



GIAS COMPRESI



NERI CORROSIVI



NERI RADIOATTIVE



PRODOTTI TOSSICI



MATERIE INFETTIVE



RISCHI DIVERSI

Secondo le norme A.D.R., i cartelli di pericolo sui mezzi di trasporto (containers compresi) devono essere posizionati come indicato nei seguenti schemi:

6.5 NUMERO UNICO PER L'EMERGENZA 112

112 numero unico per l'emergenza



La Provincia di Varese, ha sperimentato il **112, Numero Unico di Emergenza Europeo** in Italia che di fatto sostituirà nel tempo il 113, il 115 e il 118: un unico numero a cui rivolgersi in caso di richiesta di aiuto, dalla sicurezza agli incendi, alla sanità.

Tra le particolarità della sperimentazione - la centrale operativa del 112 di Varese serve un territorio che comprende le province di Monza e Brianza (dal primo ottobre), di Como e Lecco (dal 23 ottobre 2012) e di Bergamo dal 6 novembre 2012 - la capacità del sistema di localizzare automaticamente il chiamante e di offrire assistenza in più lingue e alle persone disabili, come peraltro richiesto dall' Europa.

Secondo quanto previsto dalle direttive europee, componendo il 112 sia da telefono fisso sia da cellulare si potrà chiedere l'intervento di:

polizia,

carabinieri,

vigili del fuoco

118, con possibilità di allertare anche protezione civile e polizie locali.

Sarà la centrale operativa a smistare la richiesta al terminale adeguato. A gestire il 112 è un "call center " formato da operatori specificamente preparati che smista agli organi competenti l'intervento richiesto.

6.6 COSA FARE IN CASO DI INFESTAZIONE DA IMENOTTERI

Dal 2011 è attivo il protocollo operativo tra la Provincia di Varese ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese per le attività di disinfestazione da imenotteri.

- In caso di API (specie protetta) dovrà essere contattato un apicoltore.
- In caso di presenza di vespe o calabroni, il numero da chiamare è il 112 (Numero unico per le emergenze).

La sala operativa dei Vigili del Fuoco riceverà e valuterà le segnalazioni ricevute.

Se si tratta di un pronto intervento, che esulano dal protocollo, i Vigili del Fuoco interverranno immediatamente su tutto il territorio della Provincia di Varese.

Per gli interventi non urgenti, la Sala operativa dei Vigili del fuoco, valuterà la tipologia di intervento e la copertura del Comune.

Ovvero:

- I comuni sono considerati coperti se hanno dichiarato la loro disponibilità a partecipare alla proposta operativa, garantendo la disponibilità di risorse e delle organizzazioni di volontariato, anche tramite accordo con i comuni limitrofi.
- Solo ed esclusivamente in questi Comuni, i Vigili del fuoco effettueranno gli interventi sopra soglia mentre le segnalazioni sotto soglia saranno inoltrate ai Comuni tramite la Provincia.

Interverranno i **Vigili del fuoco per interventi "sopra soglia"** (particolarmente difficili perché in quota o perché richiedono noleggio di attrezzature particolari), mentre il personale della **Protezione civile della Provincia per le segnalazioni "sotto soglia"** (es. imenotteri che si trovano in cassonetti, sottotetti accessibili, balconi, o interventi che necessitano di un piano di appoggio di altezza inferiore a due metri rispetto al piano assunto a riferimento) che verranno prontamente trasmesse a organizzazioni di volontariato di Protezione Civile fornite di dispositivi di protezione individuale specifici.

Per "**Intervento sotto soglia**" (con piano di appoggio di altezza inferiore a 2 metri rispetto al piano assunto a riferimento) si intende una richiesta che, in base alle informazioni reperite, rientri, ad esempio, in una delle seguenti categorie:

- vespe di terra;
- camini (parte accessibile in sicurezza dei camini);
- cassonetti;
- sottotetti accessibili;
- balconi;
- alberi, siepi e giardini;

Qualora dalle verifiche in posto, l'Organizzazione ritenga che l'intervento non rientri tra quelli denominati sotto-soglia, la richiesta ritornerà tramite la Provincia di Varese, ai Vigili del fuoco.

Nel 2011 sono 1272 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco e più di 438 dai volontari di Protezione Civile nei comuni aderenti al Protocollo.

6.7 COSA FARE IN CASO DI TEMPORALI

Che cos'è un temporale

Il Glossario dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), testo di riferimento internazionale in campo meteorologico, definisce così il temporale:

"scariche elettriche improvvise che si manifestano con un lampo di luce (fulmine) ed un suono secco o roboante (tuono). I temporali sono associati alle nubi convettive (cumulonembi) e sono solitamente accompagnati da precipitazioni in forma di rovescio, grandine o occasionalmente neve".

Quando si parla di temporale, quindi, ci si riferisce ad un insieme di fenomeni e non ad una singola manifestazione atmosferica. I temporali possiedono caratteristiche di rapidità di evoluzione, elevata intensità e limitata estensione che ne limitano la prevedibilità e, in associazione alla elevata vulnerabilità della regione, si traducono in rischi per l'uomo e per le sue attività, le infrastrutture, il territorio.

I temporali in Lombardia

Sull'area alpina la distribuzione annuale delle precipitazioni mostra i valori massimi sulla fascia delle Prealpi ed in particolare, per quanto riguarda la Lombardia, sull'area dei laghi Maggiore e di Como. Qui, e sulle Prealpi bergamasche e bresciane, si verifica anche la maggiore frequenza di episodi di precipitazione intensa. Non a caso, le stesse aree risultano quelle maggiormente soggette a temporali. Nell'anno 2001, per esempio, la densità di fulmini caduti sulle province di Varese e Como ha raggiunto valori di oltre 6 fulmini/km²/anno; valori tra 3 e 6 fulmini/km²/anno risultano tipici delle restanti aree montane, eccetto la Valtellina e l'alta Valcamonica che, insieme a gran parte della pianura, mostrano valori inferiori ai 3 fulmini/km²/anno (dati CESI-SIRF).

Per quanto riguarda la distribuzione dei temporali nel corso dell'anno si può affermare che essi risultano rari, quasi inesistenti, nel trimestre Dicembre – Gennaio – Febbraio, mentre si verificano normalmente da Marzo a Novembre raggiungendo la massima frequenza nel trimestre Giugno – Luglio – Agosto. In questi mesi il 30% circa delle giornate sono interes-

sate da situazioni temporalesche con un numero medio mensile di fulmini sull'intera regione variabile tra 10.000 e 15.000 (dati CESI-SIRF).

La distribuzione nell'arco del giorno dei fenomeni vede il massimo nella parte centrale del pomeriggio (dalle 16 alle 18), ed un minimo al mattino (alle 10). Valori ancora piuttosto elevati attorno alla mezzanotte evidenziano il fenomeno dei temporali notturni, tipici dell'area padano-alpina durante l'estate.

Modalità di comportamento

Il temporale, data la sua complessità, può comportare molteplici rischi. Non esiste una protezione totale dai fenomeni connessi ai temporali: fulmini, rovesci, grandine, raffiche di vento inducono rischi che non si possono eliminare completamente ma ridurre, anche di molto, diminuendo il grado di esposizione. Per questo è di fondamentale importanza una conoscenza diffusa dei fenomeni e delle norme di comportamento, di prevenzione e protezione.

I fulmini

Le scariche elettriche atmosferiche costituiscono il principale pericolo dei temporali, in particolare in montagna ove l'esposizione può risultare maggiore. La fulminazione può essere diretta oppure indiretta, quest'ultima dovuta alla corrente di dispersione della scarica al suolo. Mentre folgorazioni dirette corrispondono in genere alla morte del soggetto colpito, i danni da folgorazioni indirette possono essere più o meno gravi anche in funzione della posizione assunta al momento della scarica e del luogo.

Quasi tutti gli incidenti causati dai fulmini si verificano all'aperto, ma un certo rischio sussiste anche al chiuso. Si riassumono alcuni accorgimenti e norme di comportamento:

- prima di un'escursione, ad esempio, è necessario informarsi sulle condizioni meteorologiche attuali e previste; in seguito occorrerà osservare costantemente il tempo, ponendo particolare attenzione alla presenza di fenomeni precursori dei temporali. Qualora si venga sorpresi da un temporale su un percorso montano conviene scendere di quota e cercare un buon rifugio.

- E' piu' rischioso:

all'aperto:

- vicino a creste o cime, alberi isolati o elevati, campanili, tetti, tralicci;
- seduti in contatto con più punti del terreno, per mano se si è in gruppo;
- vicino a piscine o laghi specie le rive, ai bordi del bosco con alberi d'alto fusto, sull'uscio del rifugio;
- contatto con canna da pesca, ombrello, sci, antenne, bandiere, albero di metallo di una barca;

in casa:

- utilizzo di televisori, computer, asciugacapelli, ferro da stiro, cuffie per musica; si raccomanda di usare il telefono fisso solo in caso d'urgenza;
- contatto con tubature dell'acqua, caloriferi, impianto elettrico, cavi delle antenne e linee telefoniche; non lavarsi o lavare i piatti; non usare l'ascensore;
- sull'uscio, su balconi o tettoie, vicino a pareti e finestre, in stanze troppo piccole.

- E' più sicuro:

all'aperto:

- accovacciati a piedi uniti con un solo punto di contatto con il terreno, magari seduti sullo zaino o su di una corda arrotolata (possibilmente asciutta); distanziati di una decina di metri se si è in gruppo;
- vale il motto "se puoi vederlo (fulmine) sbrigati, se puoi sentirlo (tuono) fuggi"

in rifugi:

- grotte, bivacchi, fienili, cappelle ma stando lontano dalle pareti esterne;
- in automobile con i finestrini chiusi e l'antenna della radio abbassata; nelle cabine telefoniche e teleferiche, nei vagoni del treno, in roulotte, in aereo;

in casa: seguendo le prescrizioni di cui sopra.

I rovesci

I rovesci di pioggia possono avere una immediata ripercussione sul territorio montano tanto da pregiudicare la stabilità dei versanti, determinare colate detritiche e di fango, frane

superficiali, causare piene improvvise dei torrenti e conseguenti esondazioni. Si possono inoltre innescare distacchi di frane anche di modesta entità o caduta di massi che possono coinvolgere strade montane compromettendone la viabilità. Nei centri urbani invece i problemi più frequenti sono legati all'incapacità della rete fognaria di smaltire grosse quantità di acqua in tempi ristretti.

Le norme di protezione in questi casi sono essenzialmente quelle di mantenere una distanza sufficiente dal torrente potenzialmente pericoloso e, soprattutto nel caso di scelta dell'area per un campeggio, di preferire una quota maggiore rispetto a quella di riferimento del letto del corso d'acqua. Nel caso specifico dei campeggi, inoltre, è molto importante la scelta della zona che deve essere adeguatamente distante non solo dai torrenti e dalle relative zone di potenziale esondazione degli stessi, ma anche dai pendii ripidi e/o poco stabili, ove magari sono visibili rocce fratturate o terreni friabili. È opportuno ricordare che nelle zone a rischio di frana o esondazione i fabbricati non dovrebbero essere costruiti. In sede di pianificazione qualunque intervento di modifica del territorio deve essere attentamente valutato, sia per evitare di costruire nuovi edifici e infrastrutture in zone a rischio sia per ridurre il grado di rischio esistente mediante opportune opere di difesa e/o sistemi di monitoraggio.

La pulizia dei corsi d'acqua aiuta a prevenire le esondazioni: è importante che in prossimità delle sponde non ci siano alberi, arbusti, massi o altro materiale che possa essere trascinato dalla corrente e creare danni più a valle. Anche la pulizia dei tombini e delle tubazioni di raccolta delle acque meteoriche dei singoli edifici rappresenta un contributo al contenimento della quantità d'acqua circolante.

Nei confronti delle precipitazioni intense il bosco (e la vegetazione in genere) riveste un duplice ed importante ruolo: da un lato contiene l'erosione del suolo grazie all'apparato radicale delle piante, dall'altro offre protezione contro la caduta di massi. La pioggia, aumentando la scivolosità dell'asfalto può ostacolare la guida degli automezzi, che si rivela ancora più pericolosa in presenza di temperature vicine allo zero in seguito alla formazione di ghiaccio. Anche i rovesci di neve possono provocare seri problemi alla circolazione stradale pertanto è molto importante, specie in ambiente collinare e montano, dotarsi di catene o pneumatici invernali da tenere sempre in auto.

L'unica norma da ricordare per quanto riguarda la protezione dalla grandine, banale ma spesso dimenticata, è quella della messa al riparo preventiva di persone e cose.

In situazioni temporalesche, infine, è possibile un forte abbassamento della visibilità; in montagna ciò può determinare la perdita dell'orientamento. In questo caso occorre ricordare che l'orientamento è facilitato da tutti gli oggetti che assorbono la luce (rocce, alberi, ecc.) ed è ostacolato da tutto ciò che la riflette, come la neve. Durante la guida infine si consiglia di ridurre la velocità o, meglio, di fermarsi.

NEL CASO DI ESONDAZIONE DI UN CORSO D'ACQUA E' BUONA NORMA:

- ~ rifugiarsi nei piani alti degli edifici ed attendere i soccorsi, provvedendo se possibile a chiudere gli impianti gas, elettrici ed idrici;
- ~ non sostare sui ponti o in prossimità di zone esondabili;
- ~ evitare di mettersi in viaggio.

NEL CASO CHE UNA FRANA MINACCI IL PROPRIO FABBRICATO E' BUONA NORMA:

- ~ abbandonarlo immediatamente chiudendo, quando possibile, gli impianti di gas, acqua ed elettricità;
- ~ dopo l'evento non rientrare negli edifici coinvolti, se non quando autorizzati dalle autorità competenti, perché persiste il rischio di crolli.

Le raffiche di vento

Nei temporali il vento soffia in modo irregolare, ossia a raffiche, per cui l'effetto meccanico può essere tale da provocare una caduta, a volte fatale. La guida può risultare ostacolata poiché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo: in questi casi è consigliabile la sosta o almeno la moderazione della velocità. Ma i pericoli più gravi sono rappresentati dagli effetti indiretti, ovvero quelli determinati dagli oggetti improvvisamente scaraventati a distanza o abbattuti. Gli effetti del vento sulle cose dipendono dall'intensità raggiunta dalle raffiche: nei casi più frequenti si può osservare lo spostamento di piccoli oggetti esposti o sospesi o la rottura di rami mentre in casi più rari, si arriva alla caduta di alberi, lo scoperchiamento di tetti, l'abbattimento di pali e impalcature. L'intensità del vento nei temporali raggiunge

in media i 40-50 km/h (vento forte) ma le raffiche possono raggiungere anche valori doppi rispetto al vento medio. In casi estremi le raffiche possono anche superare i 200 km/h.

La norma più generale in tutti questi casi è di evitare di sostare in zone esposte.

6.11 IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

È una risorsa a disposizione del sindaco per la gestione delle situazioni di emergenza, per l'attività di previsione, prevenzione e per l'informazione alla popolazione, in tempo di "pace" ed in emergenza.

L'attività è regolamentata dal DPR 194/2001, dalla L.R. 16/2004 e dal nuovo R. Reg. 9/2010 del 22 ottobre 2010.

Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni (alluvione di Firenze del 1966; terremoti del Friuli e dell'Irpinia) durante le quali la grande mobilitazione spontanea di cittadini rese chiaro che a mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla, garantendo il diritto di ogni cittadino di essere soccorso con professionalità.

Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema pubblico.

Il Dipartimento della Protezione Civile - a seguito del decentramento amministrativo - stimola, anche nelle autonomie locali, una forte identità nazionale del volontariato di protezione civile per favorire una pronta risposta su tutto il territorio.

Insieme alle Regioni, promuove corsi di formazione, esercitazioni che simulano situazioni di rischio e prove di soccorso che verificano la capacità di ricerca e intervento.

Il volontariato

- si integra con gli altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della protezione civile, in base al principio della sussidiarietà verticale,
- è attore del sistema e del proprio territorio, proteggendo la comunità in collaborazione con le istituzioni, in base al principio della sussidiarietà orizzontale.

Il volontariato, come previsto dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile n. 225 del 1992, è una delle strutture operative insieme a Vigili del fuoco, forze armate e di polizia, corpo forestale, servizi tecnici e di ricerca scientifica, Croce rossa,

Sistema sanitario nazionale e soccorso alpino e speleologico. Nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile sono iscritte oltre 4.000 organizzazioni, tra cui oltre 3.850 organizzazioni locali in diverse Regioni italiane.

Il ruolo del volontariato è fondamentale durante un'emergenza: la sua funzione di supporto è fra le prime ad essere attivata e dovrebbe essere strutturata in una "Segreteria amministrativa" e in un "Coordinamento del volontariato".

La Segreteria gestisce gli arrivi e le partenze dei volontari, la loro dislocazione nelle zone operative, esegue il censimento di materiali e mezzi, fornisce supporto organizzativo e amministrativo; il Coordinamento acquisisce e rende esecutive le esigenze della Sala Operativa, convoca e attiva gruppi specializzati, individua le risorse da distribuire al volontariato, si occupa della supervisione logistica delle presenze degli operatori, attiva i coordinamenti nazionali e regionali, si coordina con altri enti e Istituzioni, gestisce la banca dati delle organizzazioni a fini operativi.

In emergenza la Funzione Volontariato si coordina con tutte le altre funzioni di supporto in particolare con le funzioni "assistenza alla popolazione", "materiali e mezzi" e "telecomunicazioni".

Il decreto del 13 aprile 2011 ("Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) – pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2011 - tiene conto delle particolari esigenze di servizio che caratterizzano l'intervento dei volontari di protezione civile e contiene disposizioni per assicurare il più alto livello di sicurezza a tutti gli operatori volontari del sistema nazionale della protezione civile.

Esso precisa che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano anche ai volontari appartenenti alle organizzazioni di protezione civile tenendo conto delle seguenti esigenze:

- a) necessità di intervento immediato anche se non pianificato;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;

c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario opera tempestivamente e conseguente impossibilità di valutare tutti i rischi connessi come disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 81;

d) necessità di derogare alle procedure e agli adempimenti sulle scelte in materia di prevenzione e protezione, prevalentemente per gli aspetti formali, osservando ed adottando comunque criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte.

Come previsto dall'art. 3 i volontari di protezione civile sono equiparati ai lavoratori esclusivamente per le attività specificate all'articolo 4, commi 1 e 2 (formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario, dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale), fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni e sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni.

L'articolo 3, comma 3, prevede che il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è tenuto all'osservanza degli obblighi di formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario e corretto equipaggiamento del volontario. Le organizzazioni, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile in cui opera il volontario e ai suoi compiti, curano la dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale, la formazione e l'addestramento per l'utilizzo di questi dispositivi (art. 4 comma 2).

6.8 COSA FARE IN CASO DI ONDATA DI CALORE

Cosa sono

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

I livelli di rischio per la salute previsti dal Ministero sono definiti in relazione alle condizioni climatiche di una specifica città. L'esperienza passata ha mostrato come un'ondata di calore non prevista possa portare esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione; in Italia almeno ottomila persone anziane sono decedute come causa diretta dell'ondata di calore dell'estate del 2003: si trattava principalmente di anziani soli, di età superiore a 75 anni e con patologie concomitanti.

La prevenzione degli effetti negativi delle onde di calore è possibile: ad esempio, sapere in anticipo che l'ondata di calore sta per arrivare, permette di mirare in maniera ottimale gli interventi preventivi verso le persone a rischio più elevato.


Quando fa molto caldo sono più a rischio:


- anziani
- bambini e neonati
- malati cronici
- persone non autosufficienti
- persone che svolgono un'intensa attività fisica all'aperto


Cosa fare

Leggere l'ultimo bollettino del Sistema nazionale previsione allarme, elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio, Centro di competenza del Dipartimento della protezione civile. Per prepararsi all'arrivo del caldo e affrontare le condizioni di emergenza in base ai livelli di rischio previsti:

 **Livello 0** Nessun rischio per la salute

 **Livello 1** Condizioni meteorologiche non a rischio per la salute ma possono prece-
dere il verificarsi di condizioni di livello 2

 **Livello 2** Condizioni meteorologiche a rischio che possono avere effetti negativi sul-
la salute

 **Livello 3** Ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per
tre o più giorni consecutivi)

A chi rivolgersi per l'assistenza medica

In caso di necessità **il medico di famiglia** è la prima persona da contattare. E' raccoman-
dabile scrivere e tenere sempre in evidenza il numero telefonico del medico curante o del
suo sostituto.

Se la persona manifesta un problema di salute durante le ore notturne o nei giorni festivi,
occorre chiamare il medico del **Servizio di guardia medica** (Servizio di continuità assi-
stenziale) del territorio di residenza. Il Servizio di guardia medica è attivo tutti i giorni fe-
riali dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino successivo. Il sabato e la domenica il ser-
vizio è sempre attivo, fino alle ore 8.00 del lunedì mattina. Inoltre, in tutte le festività di-
verse dalla domenica funziona ininterrottamente a partire dalle ore 10.00 del giorno prefe-
stivo, fino alle ore 8.00 del primo giorno non festivo. E' consigliabile scrivere e tenere ben
in evidenza il numero di telefono del Servizio di guardia medica.

A chi rivolgersi in caso di emergenza

In caso di malore improvviso o in presenza di qualsiasi altra situazione che può far temere
un serio pericolo di vita, occorre attivare immediatamente il servizio di emergenza sanita-
ria, chiamando il 112 da qualsiasi telefono, anche cellulare, senza fare il prefisso. In condi-
zioni di caldo elevato prestare attenzione a parenti o vicini di casa anziani, che possono



Quando fa molto caldo:

- non uscire all'aria aperta tra le 11 e le 18
- non fare attività fisica intensa
- proteggere la pelle, il capo e gli occhi dai raggi del sole
- non lasciare mai persone o animali nelle auto in sosta, anche se per poco tempo
- bere molti liquidi, anche in assenza di sete
- mangiare molta frutta e verdura
- evitare gli alcolici
- fare attenzione alla corretta conservazione di cibi e farmaci
- prendersi cura dei familiari o dei vicini di casa che potrebbero aver bisogno di aiuto
- dedicare maggiori attenzioni alle persone meno autonome, come anziani soli o bambini
- proteggere i bambini dal sole e dal caldo
- evitare che i bambini svolgano un'attività fisica intensa dalle 11 alle 18
- non esporre mai al sole diretto i bambini al di sotto dei 6 mesi di età
- fare attenzione a non lasciare mai i bambini chiusi in auto, nemmeno per poco tempo

Quando fa molto caldo in ambiente domestico

- tenere chiuse le finestre di giorno e aprirle di notte
- oscurare i vetri delle finestre esposte al sole
- la temperatura ideale della casa è di 24-26°C, anche se si usa il climatizzatore

6.9 COMPETENZE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Circolari Dipartimento Protezione Civile: competenze del volontariato di protezione civile, dispositivi acustici e luminosi di emergenza

- **n. 7218 del 07.02.2006**

con cui il Dipartimento declina le norme di comportamento per l'impiego del volontariato di protezione civile, sottolinea la spontaneità e la gratuità con la quale i volontari devono prestare la loro opera, l'assenza di fini di lucro, la solidarietà quale scopo esclusivo delle attività e stigmatizza l'impiego dei volontari per attività che possano, anche in modo indiretto, risultare di supporto a iniziative di carattere politico/propagandistico esponendo insegne dell'Organizzazione di appartenenza;

- **n. 8137 del 09.02.2007**

con la quale il Dipartimento richiama le finalità del Servizio Nazionale della protezione civile " . . . tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio" e ammonisce chiunque coinvolga in modo illegittimo le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell'alveo di operatività del Servizio medesimo;

- **n. 16525 dell' 11.03.2008**

con la quale il Dipartimento fa ulteriore chiarezza in merito alle specifiche competenze del volontariato di protezione civile, citando con precisione attività quali partecipazione alla pianificazione di emergenza, intervento operativo (coordinato dall'Autorità di protezione civile) in emergenza ed in particolare in attuazione del piano di emergenza, attività di addestramento e formazione, attività di simulazione di emergenza, informazione dei cittadini in materia di protezione civile, utilizzo dell'emblema in attività di protezione civile;

• **n. 18461 del 13.03.2009**

con la quale il Dipartimento, a seguito dell'approvazione della Legge 11/2009 "Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (che disciplina la costituzione, l'organizzazione e i requisiti delle associazioni tra i cittadini non armati per la segnalazione alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale) chiarisce che la materia della protezione civile è distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza, che le associazioni di cittadini non armati di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 non sono assimilabili alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, fatto salvo il diritto di partecipazione, a titolo personale, ad associazioni costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 11/2009 da parte di soggetti già iscritti anche ad Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Gli appartenenti alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità di competenza, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

In particolare, **nessun volontario di protezione civile e nessun coordinatore o caposquadra di un'Organizzazione di protezione civile, può, in assenza di apposita ordinanza sindacale, decidere ed attuare l'interdizione di una strada o regolare il traffico**, come dettato dal combinato degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dell'Art. 54 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 11 e 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

Un simile comportamento si prefigurerebbe infatti come reato, punibile con la reclusione fino a 2 anni ai sensi dell'Art. 347 del Codice Penale "Usurpazione di funzioni pubbliche". Fondamentale è invece il supporto in "affiancamento" alle Forze dell'ordine qualora si verificano situazioni di tale gravità e complessità da non consentire l'assolvimento dei servizi di polizia stradale con le sole risorse riconducibili ai soggetti individuati all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, ed esclusivamente su richiesta del soggetto competente.

"PALETTE"

A maggior ragione, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile **non possono e non devono dotarsi di strumenti per l'espletamento di servizi diretti a regolare il traffico**, quali, ad esempio, sono i segnali distintivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" comunemente definiti "palette". Infatti l'art. 497-ter del Codice penale recita: "Chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni". Le "palette" rientrano sicuramente tra gli oggetti in dotazione ai Corpi di polizia e non basta apportare piccole modifiche per renderle "legali", né tantomeno personalizzare con scritte, loghi e simboli il disco della paletta per non incorrere nell'azione penale della Magistratura.

"LAMPEGGIANTI E SEGNALI ACUSTICI"

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto del 5 ottobre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23.10.2009, individua, tra i soggetti ai quali è consentito l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.

Tali dispositivi possono essere installati su veicoli immatricolati a nome delle Organizzazioni di Volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'Albo Regionale e delle Organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 194/2001 che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.

L'art. 3 del suddetto Decreto del 5 ottobre 2009 disciplina le condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari da parte di Organizzazioni di Volontariato e nello specifico prevede la possibilità di utilizzo dei dispositivi quando ricorrano i seguenti tre casi:

- gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;
- l'intervento delle Organizzazioni di Volontariato sia appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile mediante comunicazione scritta;

- ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

Per ragioni di somma urgenza, la richiesta può essere effettuata per le vie brevi e confermata in forma scritta entro le successive 48 ore e, in questo caso, il conducente deve sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al decreto, prima di azionare i dispositivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLE COMPETENZE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE:

- [Circolare 7218 del 7 feb 2006](#)
- [Circolare 8137 del 9 feb 2007](#)
- [Circolare 16525 del 11 mar 2008.pdf](#)
- [Circolare 18461 del 20 mar 2009.pdf](#)
- [allegato decreto 5 ottobre.pdf](#)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA SICUREZZA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- [Decreto 81 2008](#)
- [Decreto 13 aprile 2011](#) :
disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- [Decreto 12 gennaio 2012](#)
- [Dieci linee di lavoro DIECI LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DEI VOLONTARI 10 aprile 2012.](#)
- [Protocollo AIB 2002](#)
- [Regione Lombardia - Reg. Volontariato 2012one civile, dispositivi acustici e luminosi di emergenza](#)